

N. **5** Reg.

del **12-02-2018**



**COPIA**

N. \_\_\_\_\_ Prot.A

# **COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

### **Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal SINDACO mediante lettera fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Galvan Daniele e l'assistenza del Segretario Comunale Sig De Vita Mario.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

Galvan Daniele	P	Savioli Carlotta	A
Rigon Antonio	P	Albanese Diego	A
Pettina' Marilisa	P	Pucci Elisa	P
Frigo Samantha	P	Carraro Massimo	A
Feltrin Gianluigi	P	De Boni Andrea	P
Minuzzo Marcello	P		

Presenti N. **8** Assenti N. **3**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

#### **O G G E T T O**

**IMU/TASI - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018**

Il Sindaco cede la parola all'**assessore FRIGO** che illustra l'argomento.

Al termine intervengono:

**Consigliere RIGON:** Osserva che i valori indicati nella tabella dei servizi indivisibili non sembrano corretti perché, ad esempio, per il servizio necroscopico l'importo esposto nella tabella è inferiore a quello indicato in bilancio.

**Ragioniere DONA':** Risponde che gli importi indicati in tabella sono considerati al netto delle entrate.

Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone della Tassa sui Rifiuti (TA.RI), dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.);
- l'art. 1, comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell' IMU;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU, nei limiti di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), pubblicata sul portale del federalismo in data 08.05.2015;

**CONSIDERATO** che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**PRECISATO** anche che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- il comma 15 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, esclusione dall'IMU per immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo "imbullonati";
- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015); le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**CONSIDERATO**, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze, nella misura di una sola unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che, per l'anno di imposta di riferimento, l'indicatore ISEE del nucleo familiare del comodatario non sia superiore a 15.000 euro annui, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014);
- che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, a favore del comodante a condizione che l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, risulti da un contratto registrato e che il comodante possieda, oltre l'abitazione principale, un solo immobile civile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui

all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**TENUTO CONTO** che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal Legge n. 208 del 30/12/2015 (Legge di stabilità 2016) dispongono che:

- l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - \* abitazione principale: 6 per mille;
  - \* fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - \* altri immobili: 10,6 per mille;
- dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

**RICHIAMATA** la Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata il 29 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, che:

- conferma la disciplina vigente per i tributi IMU/TASI;
- prevede il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato anche per l'anno 2018. Il blocco non si applica alla tassa sui rifiuti e alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;

**TENUTO CONTO** che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), componenti IMU e TASI, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 nonché individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**ATTESO** che:

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune sono i seguenti:

<b>QUADRO RIEPILOGATIVO TASI</b>	
<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>QUOTA SPESE</b>
03.01 – Polizia locale e amministrativa	€ 44.000,00
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambiente	€ 33.595,84
10.05 – Trasporto e diritto alla mobilità	€ 261.543,04
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 8.738,96
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI DA FINANZIARE CON TASI</b>	<b>€ 347.877,84</b>

**RICHIAMATO**, anche, il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2017 di conferma delle aliquote, della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

**RILEVATO** che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi esposti nei documenti programmatico-contabili per il triennio 2018-2020 nel rispetto degli equilibri di bilancio, è necessario confermare per il 2018 le stesse aliquote deliberate per l'anno 2017;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 28/12/2017 di proposta delle aliquote di cui ad oggetto per l'anno 2018;

**VISTI:**

- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

**TENUTO CONTO** della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03 marzo 2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTI:**

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 20 aprile 2015;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/18.8.2000;

Con voti **favorevoli 6, contrari 2 (Rigon e Pucci)**, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

**DELIBERA**

1) di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>		
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE %</b>	<b>DETRAZIONE</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE C2-C6-C7	ESENTE	
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO A/1-8-9 - ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,40%	€ 200,00
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D10) - TERRENI – TERRENI AGRICOLI	0,76%	
TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti da operatori iscritti previdenza agricola	ESENTI	
A (escluso A10) - C2/C6/C7 - AREE EDIFICABILI	0,96%	
COMODATO GRATUITO REGISTRATO con riduzione della base imponibile del 50%	0,96%	
C2/C6 STRUMENTALE – D10	ESENTE	

2) di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

<b>TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE %</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE C2-C6-C7	ESCLUSE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO A/1-8-9 - ALLOGGI ASSEGNATI IACP	ZERO
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D10)	0,20%
A (escluso A10) - C2/C6/C7 - AREE EDIFICABILI - C2/C6 STRUMENTALE – D10	0,10%
COMODATO GRATUITO REGISTRATO con riduzione della base imponibile del 50%	0,10%
TERRENI - TERRENI AGRICOLI	ESENTI

3) di dare atto che la detrazione di imposta IMU prevista dall'art. 13, comma 10, Decreto Legge n. 201/2011 è di € 200,00;

4) di dare atto dell'avvenuto rispetto il vincolo dell'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 25 per cento (25%) dell'ammontare complessivo dovuto per la fattispecie imponibile occupata, e la restante parte del 75 per cento (75%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare a titolo di abitazione principale l'occupante è escluso dal pagamento della TASI;

6) di dare atto che le scadenze delle rate IMU e TASI sono fissate dalla legge statale nel 16 giugno per la rata di acconto e nel 16 dicembre per la rata a saldo;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e TASI si rimanda al regolamento della IUC e alle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità);

9) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

<b>QUADRO RIEPILOGATIVO TASI</b>	
<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>QUOTA SPESE</b>
03.01 – Polizia locale e amministrativa	€ 44.000,00
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambiente	€ 33.595,84
10.05 – Trasporto e diritto alla mobilità	€ 261.543,04
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 8.738,96
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI DA FINANZIARE CON TASI</b>	<b>€ 347.877,84</b>
<b>TOTALE TASI</b>	<b>€ 290.000,00</b>
<b>TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA</b>	<b>83,36%</b>

10) di dare atto delle disposizioni contenute nell'art. art. 193, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sugli equilibri di bilancio;

11) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

12) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Con successiva votazione con esito: **favorevoli 6, contrari 2 (Rigon e Pucci)**, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

## PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

**Oggetto:** IMU/TASI - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018

---

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile responsabile ragioneria

Bolzano Vicentino, 30-01-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

---

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del servizio.

Bolzano Vicentino, 30-01-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to Guglielmi Patrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Galvan Daniele

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

**Il Segretario Comunale**

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

*Bolzano Vicentino, 01-03-2018*

**Il Segretario Comunale**

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Bolzano Vicentino, \_\_\_\_\_*

**L'Addetto Incaricato**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267, senza reclami;

E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall' art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267;

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

E' dichiarata **immediatamente eseguibile** (Art. 134, comma 4);

*Dalla Residenza Comunale, li 12-03-2018*

**Il Segretario Comunale**

**Mario De Vita**

---